

STUDIO1 NETWORK

Spett.le

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica

Ufficio Spettro Radio

c.a. ing. Mauro Martino

Via PEC: agcom@agcom.cert.it

Cremona 11 febbraio 2026

Oggetto: Ridestinazione Mux 12 (consultazione seconda fase UHF)

Spett.le ing. Martino,

con la presente, in merito alla consultazione di cui alla Delibera Agcom 317/25/CONS, siamo ad inoltrare le nostre osservazioni e proposte in merito alla ridestinazione del Mux 12:

Domanda n. 1: il rispondente ha osservazioni da formulare in relazione alle risultanze dell'analisi preliminare?

Nessuna particolare osservazione in merito alle risultanze dell'analisi preliminare

Domanda n. 2: il rispondente concorda con le proposte sopra descritte concernenti la pianificazione delle nuove reti locali ad integrazione del vigente PNAF-DVB?

Domanda n. 3: il rispondente formuli eventuali ulteriori osservazioni e proposte specifiche di pianificazione, fornendo elementi circostanziati circa l'effettiva necessità di capacità trasmissiva aggiuntiva da parte di fornitori di contenuti, l'esistenza di una domanda da parte di operatori di rete per sostenere la predetta capacità, e la relativa sostenibilità economica. Eventualmente, fornisca un'adeguata manifestazione di interesse come operatore di rete all'assegnazione di una determinata rete pianificata.

In riferimento alla pianificazione delle nuove reti locali ad integrazione del vigente PNAF non si condivide la pianificazione proposta laddove è prevista una rete locale di 2° livello, sul canale UHF 28, limitatamente alle province del Piemonte orientale (Alessandria, Biella, Novara, Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli).

STUDIO1 NETWORK

La scrivente ritiene invece che la frequenza UHF 28 dovrebbe essere utilizzata per la **risoluzione delle problematiche interferenziali** subite dalla rete di 2° livello sul CH21 nell'area Tecnica AT03 da parte della rete isofrequenziale di 1° livello dell'area tecnica AT01 Piemonte. Si evidenzia inoltre che l'utilizzo, tuttora in corso, della modalità DVB-T rende inapplicabili i criteri di protezione previsti per la pianificazione in DVB-T2 ma, nel frattempo, **l'operatore di rete, nello specifico quello della rete di 2° livello, ha l'obbligo di garantire il segnale agli FSMA nelle aree di servizio**, nonché l'obbligo di copertura dichiarato e stabilito da bando nel progetto di rete con il software di calcolo della Fondazione Ugo Bordoni, criteri di modulazione DVB-T2 stabiliti da AGCOM, per una percentuale pari al 85,12% di popolazione dei bacini assegnati.

Si tratta di criteri inapplicabili perché non tengono conto di interferenze e ampi debordi, considerati naturali per l'orografia specifica del territorio, della rete di primo livello dell'area tecnica AT01.

Al riguardo **la scrivente propone quindi di sostituire la frequenza UHF 21 alla rete di 1° livello dell'area tecnica AT01**, nelle province del Piemonte orientale (Alessandria, Biella, Novara, Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli), **con la frequenza UHF 28 o, in subordine, di sostituire la frequenza UHF 21 alla rete di 2° livello nell'area tecnica AT03 con la frequenza UHF 28.**

L'eventuale decisione in subordine, peraltro, si arricchisce di ulteriori motivazioni derivanti dalla non prevista e inaspettata pianificazione in fase di bando del diffusore dell'operatore di rete di primo livello nell'area tecnica AT04a da Cima Paganella (TN) sul CH21 che insiste nell'interferire il bacino adiacente della rete di secondo livello nell'area tecnica AT03, per effetto di una naturale e nota invasione importante del sito medesimo verso la Lombardia.

Si tratta, inoltre, di una assegnazione d'ufficio stabilita da determina del Ministero per lo Sviluppo Economico del 21/05/2020, peraltro riguardante, in modo incongruente, l'area tecnica AT04b, pur vedendo operante un diffusore ampiamente invasivo sui bacini adiacenti e inserito nell'area tecnica AT04a.

Lo stesso operatore di rete di primo livello dell'area tecnica AT04b, nel tempo, ha provveduto congiuntamente all'operatore della rete di secondo livello dell'area tecnica AT03, a richiedere una variazione di canale, due volte negata per indisponibilità di frequenze pianificate atte alla soluzione del problema.

Ciò dimostra che oggi la frequenza CH28 è primariamente risorsa utile e preziosa per ristabilire un parametro di vivibilità e garanzia per tutti gli operatori di rete già esistenti, garantendo copertura agli FSMA trasportati.

STUDIO1 NETWORK

Un preciso sfruttamento e coordinamento delle risorse ora disponibili porterebbe, quindi, ad un evidente beneficio per ben 3 operatori di rete, a favore dei numerosi e solidi FSMA trasportati dagli stessi.

Motivazioni della proposta:

- La proposta di sostituzione del canale 21 con il canale 28 nell'area tecnica AT01 (in subordine: AT03) risolverebbe le problematiche interferenziali attualmente presenti tra le reti CH 21 delle due aree tecniche, con beneficio per gli FSMA ospitati nei due mux che risultano occupati per oltre il 90% della capacità trasmissiva;
- L'attuale pianificazione prevede per il Piemonte una rete di 1° livello quasi completamente saturata, mentre sulla rete di II livello n. 1 (ch 27 sulle province di Torino, Asti e Cuneo) **risultano liberi ben 14,30 Mbps su 22,3** in quanto, allo stato, trasporta un numero esiguo di FSMA;
- La pianificazione di una rete di II livello sulla frequenza UHF 28 sulle province del Piemonte Orientale andrebbe a coprire un'area limitata e di scarsa appetibilità commerciale che risulterebbe poco interessante per gli FSMA: probabilmente, come già evidenziato anche da codesta Autorità, gli unici FSMA che potrebbero essere interessati a tale banda sono alcuni soggetti a carattere comunitario **con nessun dipendente e nessun giornalista**, che si troverebbero disponibile una ulteriore rete a cui accedere con l'unica finalità di presentare ulteriori domande di contributo di cui al DPR146/2017 con ulteriore proliferazione di "falsi" soggetti comunitari ai danni delle associazioni che fanno dell'attività televisiva il loro reale interesse;
- La pianificazione di una rete di II livello sul solo Piemonte orientale risulterebbe oltremodo penalizzante per gli FSMA che volessero accedervi: in fase di assegnazione degli LCN il Ministero si troverebbe costretto ad assegnare a tali operatori numerazioni LCN elevate, oltre la posizione 100, rendendo ancor meno attrattiva tale rete per gli FSMA che volessero accedervi (a parte gli FSMA comunitari che puntano a presentare nuove domande e per i quali, ovviamente, l'LCN assegnato non è importante); qualora invece il Ministero assegnasse numerazioni LCN già presenti nelle reti dell'area tecnica AT03 si correrebbero seri rischi di sovrapposizione importante di LCN, in particolare servite da entrambe le reti di 1° livello della Lombardia (CH34 e CH229);
- Così come suggerito anche da altri soggetti già in occasione dell'analisi preliminare condotta a seguito dell'avviso del 7 luglio 2025 (delibera 170/25/CONS) la pianificazione di una ulteriore rete di 2° livello nell'area tecnica AT01 potrebbe avere ripercussioni negative sulla sostenibilità economica delle reti

STUDIO1 NETWORK

esistenti, sia di 1° livello che si 2° livello, e, allo stesso modo, potrebbe essere non remunerativa per il nuovo operatore di rete per le ragioni già esposte di mancanza di domanda di capacità trasmissiva su tale rete. È invece **primariamente importante ottimizzare, ove necessario, la perfetta compatibilità e funzionalità delle reti esistenti.**

Domanda n. 4: il rispondente concorda con le proposte sopra descritte concernenti la definizione delle regole di assegnazione per le nuove reti pianificate?

Domanda n. 5: il rispondente formuli eventuali ulteriori osservazioni e proposte relative alle modalità di assegnazione per le nuove reti pianificate, fornendo dettagli ed elementi circostanziati.

Si condividono le proposte concernenti la definizione delle regole di assegnazione per le nuove reti pianificate

Conclusione

Si formula infine **formale istanza di audizione** innanzi al responsabile del procedimento al fine di poter meglio illustrare le motivazioni della diversa proposta di pianificazione della frequenza ch 28 nelle aree tecniche AT01 e AT03, anche al fine di poter dare evidenza delle interferenze attualmente esistenti tra le reti CH 21 delle due aree tecniche nonché delle problematiche emerse e delle conseguenti proposte emerse con l'attivazione dell'impianto CH 21 Cima Paganella (TN) dell'operatore di rete assegnatario della rete di I livello dell'AT04B.

Allo scopo comunica che i riferimenti del referente per l'inoltro di eventuali successive comunicazioni:

Cordiali saluti,

Studio 1 Network s.r.l.

L'Amministratore Unico

Dott. Maurizio Calcinoni

Allegati:

Dichiarazione di accessibilità e pubblicabilità;